

AGEVOLAZIONI

Credito di imposta su beni strumentali: tardiva interconnessione

di Clara Pollet, Simone Dimitri

Seminario di specializzazione

INTERNAZIONALIZZAZIONE D'IMPRESA: VARIABILI FISCALI E OPERATIVE NEI FLUSSI CON L'ESTERO

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Il **credito di imposta maggiorato** sugli investimenti in beni strumentali nuovi **4.0** matura, una volta verificati tutti i requisiti obbligatori, nel momento in cui avviene l'**interconnessione** del bene.

È solo a partire dal **momento dell'interconnessione** che, infatti, in base all'[articolo 1, comma 1059, L. 178/2020](#), decorrono i termini di utilizzo del credito di imposta.

Affinché un bene possa essere **definito interconnesso** ([circolare 4/E/2017](#)) è necessario e sufficiente che:

1. **scambi informazioni con sistemi interni** (es.: sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo, di altre macchine dello stabilimento, ecc.) **e/o esterni** (es.: clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo collaborativo, altri siti di produzione, *supply chain*, ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (esempi: TCPIP, HTTP, MQTT, ecc.);
2. sia **identificato univocamente**, al fine di riconoscere l'origine delle informazioni, mediante l'utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (es.: indirizzo IP).

Con riferimento ai **protocolli di interconnessione e indirizzamento**, oltre ai protocolli riconducibili a standard *de jure* – vale a dire, quelli omologati da organizzazioni dello standard ufficiali (a titolo esemplificativo, quelli previsti dalla norma IEC 61158, IEC 61784 o OPC – UA cui CEI CLC/TR 62541 e ancora CEI EN 62591 per le comunicazioni *wireless*) – possono ritenersi ammissibili **anche i protocolli riconducibili a standard *de facto*, o market-driven**, ampiamente adottati dalle aziende di un certo comparto industriale ([circolare Mise 23.05.2018, n. 177355](#)).

Dal 2021 il credito d'imposta è utilizzabile **esclusivamente in compensazione**, ai sensi dell'[articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#), in **tre quote annuali di pari importo** a decorrere **dall'anno di avvenuta interconnessione dei beni 4.0, materiali e immateriali**, di cui all'[allegato A e B L. 232/2016](#) (investimenti di cui all'[articolo 1, commi 1056, 1057 e 1058, L. 178/2020](#)).

Nel caso in cui **l'interconnessione dei beni avvenga in un periodo d'imposta successivo** a quello della loro entrata in funzione, il [comma 1062](#) dell'[articolo 1 L. 178/2020](#) prevede che sia comunque possibile **iniziare a fruire del credito d'imposta "in misura ridotta"** dall'anno di entrata in funzione del bene, ovverosia nella medesima aliquota percentuale spettante in relazione agli investimenti aventi ad oggetto beni strumentali "ordinari" non 4.0 (i.e., 10 per cento e 6 per cento, rispettivamente, ai sensi dei **commi 1054 e 1055** della Legge di bilancio 2021), rinviando la fruizione del credito d'imposta **"in misura piena"** maggiorata **a partire dall'anno dell'avvenuta interconnessione**.

Il **ritardo nell'interconnessione** è trattato nella [circolare 9/E/2021](#).

Nel caso in cui il **bene entri comunque in funzione**, pur senza essere interconnesso, il contribuente:

- può godere del credito d'imposta **"in misura ridotta"** fino all'anno precedente a quello in cui si realizza l'interconnessione oppure
- può decidere di **attendere l'interconnessione** e fruire del credito di imposta **"in misura piena"**.

Nel caso in cui l'impresa decida di avvalersi del credito di imposta **"in misura ridotta"** a seguito dell'entrata in funzione del bene, l'ammontare del credito d'imposta **"in misura piena"** successivamente fruibile dall'anno di interconnessione **dovrà essere decurtato di quanto già fruito in precedenza**.

Tale valore, al netto del credito di imposta già fruito, sarà poi **suddiviso in un nuovo triennio** di fruizione di pari importo.

Ad **esempio**, ipotizzando che nel corso del 2021 si proceda all'acquisto e all'entrata in funzione di un bene agevolabile, con costo pari a 90.000 euro e, nel corso del **2022**, si proceda alla sua **interconnessione**:

- qualora l'impresa, nel corso del **2021** si avvalga della possibilità di utilizzare in compensazione la **prima quota del credito spettante** ai sensi del **comma 1054** della Legge di bilancio 2021, pari a 3.000 euro (1/3 di 9.000 euro),
- a partire dal **2022** decorrerà il **triennio di fruizione del credito spettante**, ai sensi del **comma 1056**, e la quota annuale compensabile sarà pari a 14.000 euro [1/3 di 42.000 (45.000 – 3.000)].

Si evidenzia come la norma non contempi espressamente **alcun termine entro il quale il bene**

4.0 deve essere interconnesso e i documenti attestanti la sussistenza dei requisiti necessari per l'agevolazione debbano essere acquisiti.

Con la [risoluzione 27/E/2018](#) era stato chiarito che **l'effettiva implementazione dell'interconnessione del bene al sistema aziendale** e l'attestazione documentale delle caratteristiche tecniche, in periodi d'imposta tra loro diversi, non comportano il venir meno dell'agevolazione, ma determinano solo lo **slittamento in avanti** del *dies a quo* per la fruizione del maggior beneficio.

Pertanto, potendo **l'interconnessione** intervenire anche in un anno successivo a quello di effettuazione dell'investimento e di entrata in funzione del bene, esclusivamente per la necessità di acquisire o di adeguare l'infrastruttura informatica necessaria all'interconnessione, l'agevolazione non viene meno, sempreché le caratteristiche tecniche, richieste dalla disciplina 4.0, siano **presenti nel bene già anteriormente** al suo primo utilizzo (o messa in funzione) e sempreché il soddisfacimento di tutte le suddette caratteristiche tecnologiche e di interconnessione **permanga per l'intero periodo di tempo** in cui il soggetto beneficiario fruisce del credito d'imposta in rassegna (come ricordato dall'ultima [risposta all'istanza di interpello n. 394/2021](#)).